

non essere preso nelle dovute considerazioni, il fatto che gli altri Stati membri ritengono che il controllo dei vari banche nazionali sia sufficiente alla verifica delle potenzialità eventualmente belliche di un'arma. Siamo di fronte a una circolare, lo ribadisco, del tutto priva di rilevanza all'interno delle fonti del diritto, che andrebbe in questo modo a creare una sorta di catalogazione con diretti effetti giuridici, anche ai fini penali". L'avvocato **Paolo Chiariello di Trento**, specializzato in diritto penale e patrocinatore in Cassazione (oltre che appassionato d'armi), è sceso più nel dettaglio, fornendoci un parere che merita di essere sottolineato: "Non turba neppure ogni effetto a una legge dello Stato, qual è il comma 7 dell'art. 14 della Legge di stabilità. Per non dire delle evidenti turbative alla concorrenza che il catalogo, con le ondivaghe decisioni della commissione (vedasi, per puro esempio, alla voce capacità dei caricatori, citata nella bozza di circolare in questione davvero a sproposito), ha determinato e di cui vi è, a quanto pare, ampia testimonianza nei lavori preparatori. Ciò che turba di più, invece, è l'evidente spregio dell'estensore nei confronti di alcuni dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Tra questi, colpisce particolarmente il tentativo di violare il principio di stretta legalità in materia penale, con la curiosa pretesa di stabilire, con un atto amministrativo quale è una circolare, il perimetro delle condotte penalmente rilevanti, quantomeno con riferimento ai reati concernenti le armi da guerra e tipo guerra e, parzialmente, con riferimento a quello di alterazione. Ancora

↓ L'avvocato Antonio Bana, presidente di Assoarmieri, è stato il primo a criticare l'insensata bozza di circolare del ministero.



↑ L'avvocato Paolo Chiariello di Trento ha fornito un parere molto chiaro sulla bozza di circolare che il ministero voleva propinare per regolare il "dopo-catalogo".

una volta, fondamentale è il riferimento alla capacità dei caricatori, vero punctum dolens della normativa dopo l'abolizione del catalogo (che, almeno, assolveva a una esigenza di certezza giuridica, in un Paese quale il nostro ove la linea più breve tra due punti è... la spirale) e l'entrata in vigore, lo scorso primo luglio, del decreto 204/10 che ha novellato l'art. 19 della 110/75, facendo perdere la qualità di "parte di arma", ai caricatori delle armi comuni. In una parola, la bozza di circolare avrebbe la pretesa di stabilire la rilevanza penale per fabbricazione, importazione, detenzione, commercio, porto di armi munite di caricatori aventi capacità superiore ai 15 colpi per le armi corte e 5 per le lunghe. A parte l'ovvia osservazione che ciò contrasta anche con numerose catalogazioni degli anni precedenti (vogliamo rammentare le Glock 17 a 19 colpi, solo per fare un esempio?), contrasta altresì con l'unica interpretazione oggi risultante dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 della legge 110/75, art. 19 medesima legge già richiamato, art. 2 legge 185/90, decreto 13.6.2003, cat. 1 lettera b).

Si deve ritenere che la normativa in vigore porti alla classificazione di arma comune, per le due categorie problematiche (le lettere d e g del citato art. 2 L. 110/75), per tutte le pistole semiautomatiche con capacità del caricatore inferiore ai 20 colpi, esattamente come le carabine semiautomatiche (purché non rientranti nella nuova categoria delle armi demilitarizzate di cui all'art. 13 bis della medesima legge) in calibro .308 Winchester; meno di 25 colpi di

capacità per analoghe armi in .223 Remington, e meno di 30 in 7,62x39 sarebbero da riconoscersi, a dispetto della bozza di circolare in questione, come capienze ammesse dalla nostra legislazione dopo le innovazioni legislative in parola.

Non si capisce poi come sia mai possibile concepire di imporre a qualcuno "sotto la propria responsabilità a pena di mendacio" (sic!) di attestare la conformità delle armi di cui voglia fare produzione o importazione alle categorie previste dall'art. 2 della legge 110/75. Si vorrebbe, da parte del ministero, far attestare non un fatto, ma un giudizio. Un giudizio in diritto. Sarebbe, questa, una grande stravaganza. Non lo è unicamente perché siamo nel Paese che conosce l'autocertificazione dell'esistenza in vita. Con appositi moduli che ammoniscono gli eventuali "fantasmi bugiardi" delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione in tal senso. C'è, come sempre, da ridere per non piangere".

Anche il giudice **Edoardo Mori**, in particolare sui caricatori, ha chiarito: "Come può una pistola calibro .22 diventare tipo guerra se ha il caricatore di 20 colpi invece che di 15? E quando mai la Commissione ha detto che una carabina non può avere più di 5 colpi? Ne ha catalogate tantissime con un ben maggior numero di colpi. E cosa c'entra ora il caricatore? Si sono dimenticati che non è più parte d'arma e quindi, purché uno non usi un caricatore di modello militare, può usare il caricatore che vuole, non soggetto ad alcun controllo? Il catalogo e la catalogazione sono abolite perché erano una cosa sciagurata e loro li reintroducono pari pari con una circolare. L'abolizione del catalogo vuol dire che tutte le armi comuni uno le può importare senza tante balle, così comune si importa ogni altro prodotto; non ci devono essere barriere burocratiche che diventano barriere commerciali; ma come si può essere tanto imbecilli da stabilire che se uno vuole importare un revolver dalla Spagna (arma che per definizione non può essere da guerra o tipo guerra) deve presentare la relazione tecnica e altri documenti come se importasse una cosa mai vista e deve aspettare che la Commissione esprima un suo parere? Già siamo stato condannati dall'Europa per queste stupidità burocratiche e insistiamo?".

Dopo tali pareri, ben poco c'è da aggiungere. Ora, siamo consapevoli del fatto che, poiché l'abolizione del catalogo nazionale è stata realizzata con un procedimento monco, siano necessari correttivi per disciplinare la produzione e l'importazione dei nuovi modelli di armi. È altrettanto chiaro che non potrà essere una circolare di un Torquemada di turno a farlo. L'attenzione dovrà essere massima in questa fase, perché l'idra ha molte teste.